



Comune di Rimini Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo	Settore Turismo, Waterfront e Riqualficazione Demanio	Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini C.F. e P. Iva n. 00304260409 tel. 0541 704318 fax 0541 704310 http://www.comune.rimini.it/
---	--	--

Prot. n. 136857
Rimini, lì 28 giugno 2016

OGGETTO: Manifestazioni in occasione della Notte Rosa 2016 - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle serate dell' 1 e 2 luglio 2016 in occasione della 11° edizione della Notte Rosa, attraverso il sostegno e la partecipazione sinergica di soggetti pubblici e privati, nella città di Rimini viene proposto un ricco calendario di eventi, dal tradizionale spettacolo/concerto in Piazzale Fellini con la presenza di Carmen Consoli nella serata di venerdì, alle numerose feste nelle varie località del territorio con una particolare concentrazione nella zona costiera;

CONSIDERATO, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse edizioni, che il calendario delle manifestazioni previste richiamerà un notevole afflusso di persone e che la natura delle serate indurrà ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che nell'euforia collettiva le bevande nei contenitori in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

PRESO ATTO che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull'arenile l'Ordinanza balneare regionale n. 1/2016 all'articolo 5, lettera B), punto 8 prevede che tutte le bevande non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia debbano essere vendute in confezioni di plastica o alluminio;

VISTO l'art. 54 del D. lgs 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato o ad impedirne la fruibilità e determinino lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

a **CHIUNQUE**, in qualsiasi forma, **svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di non vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro**





Comune di Rimini

Direzione Organizzazione,
Cultura e Turismo

**Settore Turismo, Waterfront e
Riqualificazione Demanio**

Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini

C.F. e P. Iva n. 00304260409

tel. 0541 704318

fax 0541 704310

<http://www.comune.rimini.it/>

nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ravenna e Rimini – Ancona dalle ore 19,00 di venerdì 1 luglio 2016 sino alle ore 6,00 di sabato 2 luglio 2016 e dalle ore 19,00 di sabato 2 luglio 2016 sino alle ore 6,00 di domenica 3 luglio 2016.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando di Polizia Stradale;
- Alla Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche in vetro dall'art. 34 – ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi

